Carlassara Giancarlo
Consulente del Lavoro
Via Monferrato 23 – 10131 Torino
Tel/Fax 011.8198527

Torino, 11.05.2018

Ai signori Clienti
Loro sedi

Oggetto: contratti di lavoro per fiere e stand

In occasione dell'approssimarsi del periodo dedicato alle fiere, è opportuno fare il punto della situazione su possibili **rapporti occasionali di lavoro** per la gestione degli stand espositivi.

Personale senza alcuna specifica professionalità

Nel caso di utilizzo di **hostess/steward** per l'accoglienza di clienti, il volantinaggio e/o la mera ospitalità, senza alcuna specifica professionalità, i contratti di riferimento devono essere esclusivamente di **natura subordinata.**

Questi i possibili contratti da stipulare:

- **contratto a tempo determinato**
- **contratto intermittente**
- **somministrazione a termine (lavoro interinale)** attraverso un'Agenzia per il Lavoro iscritta nell'apposito albo tenuto presso il Ministero del Lavoro;
- nuove **Prestazioni Occasionali (voucher)**, qualora l'azienda rispetti i limiti soggettivi ed economici previsti dalla normativa – articolo 54-bis della Legge n. 96/2017, di conversione del D.L. n. 50/2017.
  In particolare:
  1. che l'azienda non abbia più di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato
  2. che i lavoratori da utilizzare nello stand non abbiano in corso o cessato negli ultimi 6 mesi, con la medesima azienda, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa
  3. che siano rispettati i limiti di natura economica sia in capo all'azienda (5mila euro/annui tra tutte le prestazioni occasionali e 2.500 euro/annui con il singolo prestatore), che in capo al lavoratore (5mila euro/annui ricevuti per prestazioni occasionali).

Personale con autonomia gestionale e competenze professionali elevate

Nell'eventualità in cui l'azienda necessitasse di avere un soggetto autonomo, che possieda caratteristiche particolari, diverse rispetto ai propri dipendenti, si potrà utilizzare il **lavoro autonomo occasionale** (art. 2222 c.c.).

Carlassara Giancarlo
Consulente del Lavoro
Via Monferrato 23 – 10131 Torino
Tel/Fax 011.8198527

Stiamo parlando di collaboratori che dovranno effettuare, in piena autonomia gestionale e con caratteristiche professionali elevate, **una attività diversa rispetto a quella propria dell'azienda** (es. conoscenza lingue estere per accoglienza di clienti stranieri, cuochi per dimostrazione di prodotti alimentari, sommelier, ecc.).

In questo caso, l'azienda dovrà inviare, preventivamente all'avvio della prestazione lavorativa, una **lettera di incarico** (es. Lettera di incarico per prestazioni autonome occasionali - ai sensi dell'art. 2222 c.c.), con le specifiche dell'attività da svolgere, l'evidenza circa l'autonomia del rapporto di lavoro, il compenso previsto e la durata della prestazione.

Una volta terminata l'attività lavorativa, il collaboratore dovrà inviare all'azienda la **notula** con l'importo lordo, decurtato della ritenuta d'acconto del 20%. Il collaboratore, all'interno della notula dovrà precisare se, con la collaborazione effettuata, ha superato (o meno) i 5mila euro/annui di prestazioni occasionali, così che l'azienda possa provvedere al versamento, a gestione separata, dei relativi contributi previdenziali.

L'eventuale impiego di collaboratori senza l'attivazione di una delle forme contrattuali sopra descritte, anche se per breve durata, costituisce occupazione in "nero" con relativa applicazioni di sanzioni cosi come previste da D.Lgs 151/2015.

Cordiali saluti

Studio Carlassara